

STATUTO
dell'Organismo di Mediazione Forense
finalizzata alla Conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali
istituito presso il Tribunale di Frosinone
dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone con delibera del 5-04-2011

* * * *

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ai sensi del D.lgs 04.03.2010 n. 28 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone (d'ora in avanti C.O.A), con delibera del 24 Marzo 2011, l'Organismo di Mediazione finalizzato alla Mediazione - Conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali presso il Tribunale di Frosinone (d'ora in avanti O.d.M.).

TITOLO I
ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede dell'O.d.M.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso la sede sita in Frosinone, Via F. Calvosa s.n.c.nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Frosinone presso il locale Palazzo di Giustizia. E' fatta salva la possibilità di istituire sedi secondarie dell'Organismo.

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.M. si avvale di personale dipendente del C.O.A.-

Il dipendente ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto altresì divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4

Composizione O.d.M.

Ai fini della gestione dell'O.d.M. sono istituiti i seguenti Organi:

- un ufficio direttivo, composto da un coordinatore e da quattro membri nominati dal C.O.A. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati esterni purché, questi ultimi, abbiano acquisito almeno dieci anni di iscrizione continuativa all'Albo degli Avvocati;
- un coordinatore nominato dal C.O.A. e scelto tra i componenti del Consiglio in carica;
- un segretario, nominato dall'Ufficio Direttivo tra i suoi componenti;
- la segreteria amministrativa composta dal personale dipendente del C.O.A.-

Il Responsabile dell'O.d.M. è il Coordinatore o suo delegato all'interno dell'ufficio Direttivo.

L'Ufficio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti ed elegge il Segretario.

I componenti dell'ufficio direttivo durano in carica per il periodo di vigenza del C.O.A. che li ha nominati e comunque sino allo insediamento del nuovo O.D.M..

I Componenti sono rinominabili

I componenti del C.O.A. e dell'Ufficio Direttivo dell'O.d.M. non possono svolgere attività di mediatore di cui al D. Lgs.vo n. 28/10 presso nessun Organismo pubblico o privato fintantoché restano in carica.

Art. 5

Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore convoca e presiede le sedute dell'Ufficio Direttivo dell'O.d.M. fissando i punti all'ordine del giorno; nomina ovvero sostituisce il mediatore-conciliatore, secondo la procedura di cui al regolamento dell'Organismo; Fissa la data del Primo incontro; è responsabile della tenuta dell'elenco dei mediatori e del suo aggiornamento; esamina in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'O.d.M.

Il Coordinatore può delegare singole funzioni a uno dei componenti dell'Ufficio Direttivo.

Art. 6

Funzioni del Segretario.

Il Segretario coadiuva il Coordinatore, è responsabile dell'ufficio di segreteria amministrativa, tiene il registro degli affari di mediazione anche mediante supporto informatico, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Ufficio Direttivo dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art. 7

Convocazione dell'Ufficio Direttivo dell'O.d.M.

L'Ufficio Direttivo dell'O.d.M. viene convocato dal Coordinatore senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione telefonica, e-mail, via fax.

L'Ufficio Direttivo dell'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Coordinatore ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Coordinatore dell'Ufficio Direttivo dell'O.d.M., e custodito nella segreteria.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o del suo delegato.

Art. 8

Compiti dell'O.d.M.

L'O.d.M. ha i seguenti compiti:

- a) Redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori, la cui tenuta è affidata a responsabilità del Coordinatore.
- b) Esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori ovvero delegando il coordinatore alla designazione, secondo i criteri di rotazione individuati, anche avvalendosi della procedura telematica, fatta salva la possibilità delle parti di scegliere congiuntamente il Mediatore per il proprio procedimento.
- c) Deliberare in merito agli esposti nei confronti dei mediatori.
- d) Vigilare sul rispetto, da parte del Mediatore designato, degli obblighi previsti dallo Statuto.
- e) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.
- f) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal medesimo.
- g) Trasmettere, al termine del procedimento, la scheda di valutazione del servizio, sottoscritta dalla parte con le indicazioni delle proprie generalità, per via telematica al Responsabile della tenuta del Registro presso il Ministero, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

- h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero.
- i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.
- l) stabilire in quali casi il valore della lite sia indeterminato o indeterminabile, applicando in tal caso il relativo valore di cui alla tabella e stabilire il valore della controversia quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sullo stesso;
- m) aggiornare ogni triennio le tabelle.

Art. 9

Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro.

L'O.d.M. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: "iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 18 del decreto legislativo 04 marzo 2010, n. 28".

A far data dal secondo anno di iscrizione dell'O.d.M. nel Registro Ministeriale, l'O.d.M. è tenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo a trasmettere il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia. E' fatto obbligo all'O.d.M di comunicare immediatamente al Responsabile del Registro ministeriale tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione nel Registro. L'O.d.M. provvede senza indugio ad espletare ogni altro incombente disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. per svolgere le sue funzioni si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati che siano in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180.

L'O.d.M. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatori. L'O.d.M deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 11

Il Mediatore

Il mediatore deve essere:

un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Frosinone;

Il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180.

Il Mediatore non deve:

-aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali;

-aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;

-essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

-essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

-aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

-essere iscritto quale mediatore in elenchi predisposti da altri Organismi, pubblici o privati, che svolgano attività di mediazione.

Art. 12 Degli obblighi del Mediatore

Il Mediatore non deve assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; né percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore è tenuto ai seguenti obblighi:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
- d) stipulare idonea polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della funzione di Mediatore con massimale non inferiore ad €25.000,00

TITOLO II PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 13 del Mediatore

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di ufficio.

Art. 14 Designazione del Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire il procedimento di mediazione, fermo restando la possibilità delle parti di scegliere congiuntamente il Mediatore, l'O.d.M., o il coordinatore se delegato, anche avvalendosi della procedura telematica, provvede a designare, secondo i criteri di rotazione individuati il Mediatore, notiziando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il designato Mediatore, presa visione della documentazione agli atti dell'O.d.M., dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico nonché la propria imparzialità e dichiara di accettare il compenso determinato dall' O.d.M.

In caso di dichiarata incompatibilità l'O.d.M. provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il designato mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dallo Elenco dei Mediatori.

TITOLO III LE INCOMPATIBILITA' ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 15 Incompatibilità – imparzialità

Il Mediatore designato dall'O.d.M. a svolgere la propria opera deve dichiarare:

- 1.** di non essere incompatibile con l'affare assegnatogli;
- 2.** di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate nei tre anni precedenti;

3. che i collaboratori del proprio studio nonché i Colleghi soci ed associati non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione nel medesimo termine di tre anni precedenti;
4. di essere e rimanere imparziale indipendente e neutrale nei confronti delle parti che esperiscono il tentativo di conciliazione;
5. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di astensione previste nell'art. 51 c.p.c.;
6. di osservare il presente Statuto, il Regolamento di mediazione e le norme di comportamento per i Mediatori, stabilite dall'O.d.M.;
7. di accettare il compenso previsto dal Tariffario dell'O.d.M.
8. di impegnarsi a non accettare incarichi legali da alcuna delle parti nei due anni successivi all'espletamento della mediazione.

Art. 16 **Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco**

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 12 comma 2 lettere a), b) e c) è sospeso immediatamente dall'Elenco, in via cautelare, ed è sostituito nell'incarico da un nuovo mediatore. L'O.d.M. prima di deliberare la sospensione invita il Mediatore a fornire chiarimenti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il procedimento si concluderà:

- a) con la riammissione del Mediatore nelle funzioni;
- b) con la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso l'O.d.M. dovrà immediatamente notificare il C.O.A. di appartenenza per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l'O.d.M. provvede a sentire il Mediatore, nel più breve tempo possibile, senza alcuna formalità.

L'accertamento dei fatti esposti comporterà la sospensione cautelare del Mediatore dall'incarico, e la sua immediata sostituzione, con la trasmissione degli atti al C.O.A. competente.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV **LA CONTABILITA' DELL'O.d.M.**

Art. 17 **Dei mezzi dell'O.d.M.**

L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza strumenti, mezzi e personale del C.O.A., ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 18 **Entrate e Uscite**

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori e le altre spese necessarie al corretto funzionamento dell'O.d.M.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A., previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M.

Art. 19 **Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.**

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al COA, che lo esercita tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'O.d.M. è comunque tenuto a depositare il rendiconto contabile semestralmente: entro il 31 luglio per il semestre gennaio/giugno ed il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per il semestre luglio/dicembre, presso la Segreteria del C.O.A.

Il C.O.A., provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua approvazione.

In caso di mancata approvazione il rendiconto viene trasmesso, con la relazione del Consigliere Tesoriere, al Coordinatore dell'Ufficio Direttivo dell'O.d.M. per quanto di sua competenza.

Art. 20 **Delle entrate.**

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell'O.d.M., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M.;
- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.M.;
- "spese postali e telefoniche ": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'O.d.M.;
- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.M.

Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 21 **Cancellazione dal Registro.**

Nel caso di cancellazione dell'O.d.M. dal Registro, i procedimenti di mediazione pendenti per i quali è già stato nominato il Mediatore e sono state versate le relative indennità saranno comunque portati a conclusione. Gli altri procedimenti conciliativi saranno dichiarati chiusi.

Art. 22 **Allegati**

Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante:

il Regolamento dell' O.d.M.:

All. A **Tabella Indennità;**

All. B **Codice Etico;**

All. C **Scheda valutazione.**

Art. 23 **Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore al momento della iscrizione dell'O.d.M. nel Registro ministeriale.